



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro
D.D.G. 692

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO lo Statuto di Ateneo di cui al D.R. 657 del 4 luglio 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
- VISTO il D.P.C.M. del 25 febbraio 2020 (pubblicato in G.U. Serie generale n. 47 del 25 febbraio 2020) che all'art. 1, lett. i) stabilisce che "a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, queste possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità";
- VISTA la Direttiva n.2 del 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica recante "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa";
- VISTI i provvedimenti del Rettore con i quali sono state assunte, fin dal 12 marzo 2020, misure urgenti in materia di contenimento del contagio da Corona Virus e da ultimo il 691 del 12.06.2020;
- VISTA la D.D.G. n. 377 del 09.03.2020 con il quale l'Ateneo ha attivato in via straordinaria il lavoro agile riservato al personale tecnico amministrativo in servizio presso l'Ateneo quale misura di contrasto all'emergenza sanitaria covid-19 con le modalità di cui al "REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE STRAORDINARIA DEL LAVORO AGILE QUALE MISURA DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19";
- VISTE le Determine del Direttore Generale con le quali, a partire dal 12.03.2020, sono state assunte disposizioni relative allo svolgimento dell'attività lavorativa in forma agile in deroga alle disposizioni di cui agli artt. da 18 a 23 della L. 81/2017 e da ultimo la D.D.G. 608 del 22.05.2020;
- VISTO il D.L. n 18 del 17.3.2020 rubricato "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l'art. 87 "Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali";
- VISTA la Direttiva n. 3/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto "Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni." ed in particolare nella parte in cui prevede che "la disciplina normativa applicabile alle pubbliche amministrazioni continua a rimanere quella contenuta nell'articolo 87 che, tuttavia, deve essere letta alla luce delle misure di ripresa della fase due introdotte dallo stesso DPCM 26 aprile 2020"



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

- TENUTO CONTO inoltre che la suddetta Direttiva prevede che “le attività che le amministrazioni sono chiamate a garantire possono essere svolte sia nelle sede di lavoro – anche solo per alcune giornate, nei casi in cui il dipendente faccia parte del contingente minimo posto a presidio dell’ufficio – sia con modalità agile” ed inoltre “le amministrazioni dovranno valutare (...) se le nuove o maggiori attività possano continuare a essere svolte con le modalità organizzative finora messe in campo ovvero se le stesse debbano essere ripensate a garanzia dei servizi pubblici da assicurare alla collettività”.
- VISTO il DPCM del 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid -19 e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19” per come modificato dal DPCM del 18 maggio 2020 recante “Modifiche all’art. 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, concernente: Disposizioni attuative del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid -19 e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19”;
- TENUTO CONTO che le disposizioni di cui al suddetto DPCM avranno efficacia fino al 14 Giugno 2020;
- VISTI gli esiti della riunione dell’Unità di Crisi d’Ateneo tenutasi in data 10.06.2020 in cui si è approvato l’avvio di ulteriori attività tra cui la riapertura delle biblioteche e l’attività di ricevimento dei docenti nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Documento Programmatico di Fase 2 per come aggiornato dalla medesima Unità di Crisi nella seduta del 12.05.2020;
- TENUTO CONTO della necessità di garantire le attività amministrative necessarie per l’avvio del prossimo anno accademico, per la ripresa dell’attività di edilizia universitaria (manutenzione e nuove realizzazioni) nonché per la riattivazione di alcuni servizi, nel rispetto delle misure di sicurezza rivolte alla tutela del personale dipendente dell’Ateneo, degli studenti e dell’intera comunità accademica e al contempo non arrecare pregiudizio all’attività didattica e di ricerca che, pur se con restrizioni, non è stata mai oggetto di sospensione;
- RAVVISATA l’esigenza di disciplinare, in via preventiva e temporanea, lo svolgimento delle suddette attività amministrative nelle more dell’emanazione del prossimo provvedimento normativo adottando, misure cautelative in linea alle indicazioni provenienti dalle autorità sanitarie e governative;
- VISTE le “Informazioni e raccomandazioni del Direttore Generale, in qualità di Dirigente designato, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 81 del 2008, a seguito dell’aggiornamento al Documento Programmatico (Fase 2)” di cui al documento prot. 9043 del 18.05.2020;
- VISTO il Documento Programmatico “Fase 2” approvato dall’Unità di crisi per come aggiornato nella seduta del 12.05.2020;



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro DISPONE

Per quanto espresso nel preambolo

ART.1

Fino al 31.07.2020 le prestazioni lavorative in via ordinaria continueranno ad essere svolte in forma agile, previa parere favorevole del Responsabile d'Area/Struttura e autorizzazione del Direttore Generale, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli da 18 a 23 del l. 81/2017, fatte salve le attività indifferibili da svolgere in presenza o le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile.

I Responsabili d'Area e delle Strutture individuate dall'art. 5 comma 1 del D.R. 691 del 12.06.2020, dovranno continuare a garantire il funzionamento e l'erogazione dei servizi tramite presenza in servizio del numero di dipendenti necessario.

I Responsabili delle Aree/Strutture i cui servizi non siano stati ricompresi nell'art. 5 comma 1 del D.R. 691 del 12.06.2020, tenuto conto della necessità di garantire le attività amministrative necessarie all'avvio del prossimo anno accademico, alla ripresa dell'attività di edilizia universitaria nonché alla riattivazione di alcuni servizi, dovranno valutare, d'intesa con il Direttore Generale, la necessità di prevedere la presenza in ufficio di un contingente di dipendenti tale da assicurare il pieno svolgimento delle suddette attività.

I suddetti Responsabili, al fine di garantire la presenza del personale necessario alle finalità di cui sopra potranno adottare forme di rotazione dei dipendenti, fermo restando la necessità di favorire lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile per i dipendenti che si trovino in una delle seguenti condizioni soggettive sotto elencate, salvo che la modalità della prestazione resa in lavoro agile sia ancora compatibile con le caratteristiche della propria prestazione lavorativa:

- I lavoratori affetti da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita;
- I lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa e su cui grava la cura dei figli minori di 12 anni o di familiari e conviventi (qualora entrambi genitori siano dipendenti dall'Ateneo soltanto uno dei due potrà avvalersi del criterio preferenziale);
- I lavoratori titolari di permessi ai sensi della legge n. 104/1992 (per lo stesso dipendente in situazione di handicap grave o per assistere figli o familiari);
- Stato di gravidanza;

Il dipendente, le cui attività non siano ricomprese tra quelle indifferibili da svolgere in presenza, dovrà concordare gli obiettivi e il contenuto dell'attività lavorativa, il programma di lavoro giornaliero, la verifica dei risultati con il proprio responsabile di struttura in misura corrispondente alla giornata e all'orario di lavoro svolto in modalità agile nonché i sistemi di verifica dei risultati.

Nel corso del periodo di lavoro agile, il Responsabile d'Area o di Struttura dovrà validare, con cadenza quindicinale, il calendario delle attività svolte e la rendicontazione dei risultati raggiunti, attestandone il regolare svolgimento.

I responsabili d'Area o Struttura dovranno trasmettere, sempre con cadenza quindicinale, una certificazione di regolare svolgimento dell'attività stessa all'Area Risorse Umane che si occuperà di registrare le giornate di lavoro agile straordinario nel programma di rilevazione delle presenze.

In caso di attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile è favorito l'accesso a strumenti alternativi, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, di istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse.

Esperiti tali strumenti i dipendenti potranno essere motivatamente esentati dal servizio, il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'Ateneo non dovrà corrispondere



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo, inoltre, non sarà computabile, nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART.2

Le autorizzazioni già concesse dal Direttore Generale allo svolgimento, da parte del personale TAB, delle prestazioni dell'attività lavorativa in modalità agile straordinaria, devono intendersi prorogate fino al 31.07.2020, previo parere favorevole dei Responsabili di Area/Struttura.

Il dipendente autorizzato allo svolgimento della prestazione in modalità agile dovrà concordare con il proprio Responsabile di Area/Struttura gli obiettivi e il contenuto dell'attività lavorativa fino al 31.07.2020, il programma di lavoro giornaliero e la verifica dei risultati in misura corrispondente alla giornata e all'orario di lavoro svolto in modalità agile nonché i sistemi di verifica dei risultati, fatto salvo il caso in cui, per necessità di servizio, l'attività non sia più compatibile con lo svolgimento del lavoro in modalità agile.

Il Responsabile d'Area o di Struttura, con cadenza quindicinale, dovrà validare il calendario delle attività svolte e la rendicontazione dei risultati raggiunti, attestandone il regolare svolgimento.

I responsabili d'Area o Struttura dovranno trasmettere, con cadenza quindicinale, una certificazione di regolare svolgimento dell'attività resa dal dipendente in modalità agile all'Area Risorse Umane che si occuperà di registrare le giornate di lavoro agile straordinario nel programma di rilevazione delle presenze.

ART. 3

Le eventuali nuove richieste di prestazione lavorativa in modalità agile di cui all'art.1, nonché i pareri favorevoli di cui al comma 1 dell'art. 2 dovranno essere trasmessi all'Area Risorse Umane.

L'Area Risorse Umane, nei casi di cui all'art. 1, dopo aver verificato che la richiesta di svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile sia corredata del parere favorevole del Responsabile d'Area o Struttura dovrà provvedere alla predisposizione dell'autorizzazione da parte del Direttore Generale.

Nei casi di proroga di cui all'art. 2, l'Area Risorse Umane dovrà verificare il rilascio dei pareri favorevoli da parte dei Responsabili d'Area o Struttura alla prosecuzione dell'attività lavorativa in modalità agile.

ART. 4

I Responsabili di Area o Struttura dovranno garantire il rispetto delle misure di sicurezza approvate dal Documento Programmatico "Fase 2" attualmente vigente nonché il rispetto delle "Informazioni e raccomandazioni del Direttore Generale, in qualità di Dirigente designato, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 81 del 2008, a seguito dell'aggiornamento al Documento Programmatico (Fase 2)" di cui al documento prot. 9043 del 18.05.2020.

ART. 5

Le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno subire delle modificazioni alla luce di ulteriori sviluppi relativi all'emergenza sanitaria o provvedimenti delle competenti Autorità.

Catanzaro, 12.06.2020

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Sigilli